

SLI INSURANCE WEBZINE

Notizie ed Approfondimenti sul Mondo Assicurativo

3-2025



Attualità

AmTrust Assicurazioni lancia una nuova divisione dedicata al Cyber Risk: un passo strategico per la protezione digitale delle imprese

Con la creazione di una divisione interamente dedicata al *Cyber Risk*, guidata da **Chiara Gatti**, AmTrust Assicurazioni conferma una visione strategica e attuale del ruolo cruciale che la sicurezza informatica riveste per imprese, professionisti e istituzioni. AmTrust si fa interprete di questa evoluzione, proponendo un modello avanzato di *Cyber Insurance* che combina coperture mirate con strumenti di analisi del rischio, formazione, supporto tecnico e accesso a fornitori qualificati. Secondo il rapporto CLUSIT 2025, l'Italia è tra i Paesi più colpiti: nel 2024 ha registrato il 10% degli attacchi informatici globali, nonostante rappresenti solo l'1% del PIL mondiale. In questo scenario, l'iniziativa di AmTrust assume un valore ancora più rilevante. Questa nuova divisione non è solo un'espansione dell'offerta specialistica di AmTrust – già punto di riferimento in ambiti come la responsabilità civile professionale e la *medical malpractice* – ma un chiaro segnale al mercato: proteggere il patrimonio digitale oggi è una priorità assoluta, che richiede competenze, visione e soluzioni all'altezza delle sfide attuali.

L'intelligenza Artificiale e la Nuova Frontiera della Gestione del Rischio Aziendale

L'adozione dell'intelligenza artificiale (IA) rappresenta oggi una delle sfide più rilevanti e, al tempo stesso, una straordinaria opportunità per le aziende italiane. Tuttavia, l'impiego di sistemi di IA comporta rischi giuridici ed etici inediti, che richiedono un aggiornamento profondo delle strategie di compliance e gestione del rischio.

Il Nuovo Quadro Normativo: dal DDL sull'IA alla Responsabilità Ex D.Lgs. 231/2001

Attualità

Assicurazione obbligatoria contro eventi catastrofici: la nuova legge è in vigore

Con la conversione in legge del Decreto-Legge n. 39/2025, avvenuta il 27 maggio 2025, è stato introdotto in via definitiva un obbligo che segna un cambiamento importante nel rapporto tra impresa e rischio ambientale. A partire dal 2025, tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia dovranno sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni provocati da eventi naturali catastrofici. Terremoti, alluvioni, frane e inondazioni non saranno più soltanto eventi da affrontare a posteriori, ma rischi da cui le aziende dovranno tutelarsi preventivamente, con strumenti assicurativi adeguati.

L'obbligo si applica alle imprese iscritte al Registro delle Imprese che possiedono beni materiali iscritti in bilancio, come fabbricati, terreni, impianti, attrezzature industriali e commerciali. Sono comprese anche le aziende che utilizzano beni non di loro proprietà, purché regolarmente dichiarati, mentre vengono esclusi gli immobili abusivi. La norma non si applica alle imprese agricole né ai soggetti non imprenditoriali.

La legge prevede scadenze differenziate in base alla dimensione dell'impresa: le grandi imprese dovranno essere in regola entro il 31 marzo 2025 (con tolleranza fino al 30 giugno), le medie entro il 1° ottobre e le micro e piccole – insieme a pesca e acquacoltura – entro il 31 dicembre. Le PMI potranno aderire a polizze collettive tramite le associazioni di categoria, per contenere i costi e semplificare l'adempimento.

Il D.M. n. 18/2025 ha stabilito che il valore da assicurare si calcola sul valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili, sul costo di rimpiazzo per i beni mobili e sul costo di ripristino per i terreni, secondo parametri oggettivi e coerenti con i principi contabili. Sebbene non siano previste sanzioni pecuniarie per l'inadempimento, la copertura assicurativa sarà valutata nell'accesso a contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni. L'art. 1, comma 102 della Legge di Bilancio 2024 impone che la mancanza della polizza sia considerata nei processi di concessione. Il MIMIT ha precisato che la norma non è auto applicativa: occorrerà l'adeguamento dei singoli bandi, e non vi saranno effetti retroattivi sui contributi già concessi.

Questa misura rappresenta un passo verso una gestione più strutturata del rischio aziendale. La tutela del patrimonio diventa elemento integrante della responsabilità d'impresa, contribuendo a rafforzare il legame tra prevenzione, affidabilità gestionale e accesso alle politiche di sostegno pubblico.

Il 25 giugno scorso la Camera ha approvato – in seconda lettura – il disegno di legge *“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”*, ora al Senato per la terza e ultima lettura. Il testo introduce principi fondamentali per la ricerca, lo sviluppo e l'adozione di sistemi di IA, promuovendo un utilizzo corretto, trasparente e responsabile delle nuove tecnologie, in una prospettiva antropocentrica. Uno dei punti affrontati dal DDL riguarda la responsabilità penale delle persone fisiche e quella amministrativa degli enti per gli illeciti commessi tramite sistemi di IA. L'art. 24, comma 5, lett. c), prevede che la responsabilità venga attribuita tenendo conto del livello effettivo di controllo esercitato dall'agente sui sistemi di IA. Questo principio impone alle aziende una revisione sostanziale dei Modelli Organizzativi (MOGC) ex D.Lgs. 231/2001, affinché siano aggiornati e adeguati all'evoluzione normativa e tecnologica.

L'Importanza del Modello Organizzativo e di Gestione (MOGC)

Il D.Lgs. 231/2001 stabilisce che le persone giuridiche sono responsabili per i reati

commessi, nel loro interesse o vantaggio, da soggetti apicali o sottoposti alla loro

Attualità

L'Europa verso un futuro autonomo con l'AI Continent Action Plan

L'Unione Europea ha ufficialmente lanciato una strategia ambiziosa per diventare protagonista globale nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il 9 aprile 2025, la Commissione Europea ha presentato l'"AI Continent Action Plan", un documento programmatico che delinea una visione chiara: trasformare l'Europa in un continente tecnologicamente autonomo, capace di produrre, adottare e regolare l'AI secondo i propri valori fondamentali. L'AI Continent Action Plan nasce proprio con questa missione. Il piano si articola in cinque assi strategici. Il primo riguarda lo sviluppo di una rete di infrastrutture tecnologiche avanzate, distribuite su tutto il territorio europeo. Si tratta di veri e propri hub, le cosiddette *AI Factories* e *AI Gigafactories*, pensate per supportare imprese, enti pubblici e centri di ricerca nell'addestramento di modelli, nella verifica delle prestazioni algoritmiche e nell'applicazione concreta dell'AI in settori chiave come la sanità, la difesa, la mobilità intelligente e la pubblica amministrazione. Il secondo asse è rappresentato dal *Cloud and AI Development Act*, una cornice di intervento pensata per triplicare, entro sette anni, la capacità dei data center europei, garantendo allo stesso tempo efficienza energetica e coerenza con gli obiettivi ambientali del Green Deal. La costruzione di una rete cloud europea autonoma e sostenibile è considerata un prerequisito per affrancarsi dalla dipendenza tecnologica da attori extra-UE e per assicurare la sicurezza dei dati e dei processi digitali. Al centro del piano ci sono anche i dati. Il terzo asse strategico prevede la creazione di *Data Labs* specializzati nella raccolta, nella catalogazione e nella gestione di dataset provenienti da fonti pubbliche e private. Questi laboratori avranno il compito di garantire l'interoperabilità e la qualità dei dati, rispettando al tempo stesso i principi di protezione della privacy sanciti dal GDPR e promuovendo standard condivisi a livello europeo. Non meno rilevante è l'investimento nelle competenze. Il quarto asse, l'*AI Skills Academy*, intende colmare il divario formativo nel settore dell'intelligenza artificiale, favorendo la nascita di corsi universitari dedicati, dottorati industriali, borse di studio e programmi di mobilità internazionale. L'obiettivo è formare una nuova generazione di professionisti e ricercatori europei, capaci di guidare l'innovazione in modo responsabile e inclusivo. Infine, il quinto asse riguarda il sostegno alle imprese nell'attuazione del Regolamento sull'AI, approvato nel 2024. A questo scopo nascerà l'*AI Act Service Desk*, uno sportello operativo pensato per offrire supporto legale e tecnico a tutte le organizzazioni che devono adeguarsi alle nuove normative europee. Sarà un punto di riferimento soprattutto per le piccole e medie imprese, che spesso non dispongono delle risorse necessarie per affrontare autonomamente i requisiti di conformità.

direzione o vigilanza. L'adozione e l'efficace attuazione di un M OGC idoneo a prevenire i reati costituisce la principale misura esimente dalla responsabilità.

Per essere efficace, il modello deve:

- Individuare le principali aree di rischio.
- Prevedere protocolli specifici per le attività sensibili.
- Introdurre obblighi di informazione e formazione.
- Istituire un organismo di vigilanza.
- Adottare un sistema disciplinare per le violazioni.

L'assenza o l'inadeguatezza del MOGC espone l'azienda a rischi elevati di coinvolgimento in procedimenti penali, con conseguenti sanzioni pecuniarie e interdittive.

Infatti, l'art. 7 del predetto decreto stabilisce che l'azienda è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, pertanto, costituisce uno strumento necessario all'azienda per andare esente da profili di responsabilità in relazione all'integrazione di reati commessi nel suo

Approfondimento

Prodotti Difettosi e Trasformazione Digitale: cosa cambia con la Direttiva (UE) 2024/2853

La Direttiva (UE) 2024/2853 rappresenta un significativo aggiornamento del quadro normativo europeo in materia di responsabilità per prodotti difettosi, rispondendo alle profonde trasformazioni digitali che hanno modificato il concetto di bene, sicurezza e il rapporto tra produttore e consumatore. Entrerà in vigore il 9 dicembre 2026, sostituendo la Direttiva 85/374/CEE, e si applicherà ai prodotti immessi sul mercato da quella data, garantendo una tutela più adeguata in un contesto tecnologico ed economico completamente mutato rispetto agli anni '80. Tra le principali novità, la direttiva amplia la definizione di "prodotto" (art. 2), includendo non solo beni materiali, ma anche *software* autonomi, servizi digitali integrati, file per la manifattura additiva e dispositivi connessi. Tale ampliamento riflette la crescente integrazione tra componenti fisiche e digitali e impone una responsabilità estesa ai produttori anche per prodotti che evolvono nel tempo, ad esempio tramite aggiornamenti *software* o modifiche funzionali, richiedendo una valutazione dinamica e continua del rischio.

La disciplina ridefinisce inoltre il concetto di "difetto" (artt. 6 e 7), superando la semplice individuazione di vizi materiali. Il difetto si valuta ora in base al mancato rispetto delle legittime aspettative di sicurezza, considerando gli standard tecnici e normativi vigenti, le caratteristiche del prodotto, le modalità d'uso previste e le informazioni rese disponibili al pubblico anche dopo la vendita. Questo approccio consente di affrontare efficacemente i rischi emergenti legati all'evoluzione tecnologica e agli aggiornamenti dei prodotti digitali, tutelando in modo più completo i consumatori europei.

In conclusione, la Direttiva (UE) 2024/2853 modernizza la responsabilità da prodotto difettoso, adeguandola alle sfide digitali e tecnologiche attuali. Essa garantisce una tutela più efficace per i consumatori e una maggiore responsabilità per i produttori.

interesse o a suo vantaggio da soggetti che, a diverso titolo, prestano attività all'interno di essa. L'importanza dell'adozione del modello di organizzazione e gestione è disciplinata dal suindicato art. 7 che, al secondo comma, chiarisce che se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, è esente da responsabilità. Nel progetto di riforma del Decreto 231¹, in discussione nell'ambito del Tavolo Tecnico, istituito dal Ministero della Giustizia con Decreto del 7/2/2025, è presente un'inedita procedura di estinzione dell'illecito amministrativo, e conseguente venir meno della responsabilità dell'ente, che prevede che l'ente stesso che, prima della commissione del reato, abbia adottato e attuato il modello di organizzazione secondo la struttura stabilita, può chiedere al giudice, entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione dell'indagine

¹ I dettagli della proposta di riforma sono meglio specificati nel Position Paper pubblicato da Confindustria nel marzo 2025, consultabile online a: <https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2025/04/Position-Paper-Confindustria-marzo-2025.pdf>

Giurisprudenza

Cassazione: la competenza territoriale si determina con la proposizione dell'istanza di ATP conciliativo

Con l'Ordinanza n. 11804 del 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nei procedimenti per responsabilità sanitaria ex art. 8 della legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), la competenza territoriale si determina al momento della proposizione dell'istanza di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), anche se la verifica della competenza avviene nel successivo giudizio di merito. La vicenda trae origine dal decesso di un paziente ricoverato in due diverse strutture sanitarie. Gli eredi avevano proposto un'istanza di ATP davanti al Tribunale di Roma, coinvolgendo sia l'ASL che il Policlinico. Dopo la mancata conciliazione, hanno avviato il giudizio di merito solo contro l'ASL. Quest'ultima ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, sostenendo che era competente il Tribunale di Velletri. Il Tribunale di Roma ha accolto l'eccezione, ma gli eredi hanno presentato un regolamento necessario di competenza alla Corte di Cassazione. Quest'ultima ha accolto il ricorso, rilevando che l'eccezione dell'ASL era incompleta, poiché non indicava tutti i fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c., e ha confermato la competenza del Tribunale di Roma. Inoltre, la Corte ha precisato che ATP e giudizio di merito sono procedimenti distinti ma collegati. La fase di ATP non decide sulla competenza, ma produce effetti processuali rilevanti. Infatti, l'art. 8, comma 3, della legge n. 24/2017 prevede che gli effetti della domanda retroagiscono al momento del deposito dell'istanza di ATP, determinando competenza, giurisdizione e litispendenza. Nel caso specifico, il ricorso per ATP era stato correttamente proposto a Roma, in ragione del cumulo soggettivo tra ASL e Policlinico. La successiva esclusione del Policlinico dal giudizio di merito non ha potuto modificare una competenza ormai consolidata. La Cassazione ha quindi dichiarato competente il Tribunale di Roma.

preliminare, un termine per eliminare le carenze del modello riscontrate dal pubblico ministero che hanno determinato o agevolato la commissione del reato.

IA e nuovi rischi di reato: l'urgenza di aggiornare i MOGC

L'introduzione di sistemi di IA in azienda amplia e trasforma il panorama dei rischi. L'utilizzo incontrollato di tecnologie emergenti può facilitare la commissione di reati già noti (come riciclaggio, violazioni della proprietà intellettuale, reati informatici) e crearne di nuovi, spesso difficili da intercettare con i tradizionali strumenti di controllo. Il DDL sull'IA introduce aggravanti comuni e specifiche per i reati commessi tramite IA, estendendo la tutela penale anche alle opere create con l'ausilio di tali tecnologie. Vengono inoltre introdotte nuove fattispecie di reato, come la diffusione illecita di contenuti *deep fake* e lo *scraping* non autorizzato di dati protetti da diritto d'autore

che ad oggi, tuttavia, non sono annoverati tra i reati presupposto ex d.lgs. 231/2001.

Le azioni necessarie per le Aziende

Per una gestione efficace del rischio, le aziende devono:

Giurisprudenza

Onere della prova e nesso causale nei giudizi per danno da inquinamento: la rigorosa linea della Cassazione nell'Ordinanza n. 13294/2025

Con l'Ordinanza n. 13294 del 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato il complesso tema dell'onere della prova nei casi di responsabilità per danni alla salute derivanti dall'inquinamento ambientale. In particolare, la parte ricorrente doveva dimostrare che le malformazioni congenite fossero causate in modo prevalente o esclusivo dalle emissioni nocive degli impianti industriali della Raffineria di Gela. Non bastava quindi attestare la semplice presenza dell'inquinamento, ormai accertata attraverso le consulenze tecniche, ma era necessario provare che proprio quell'inquinamento fosse la causa diretta e determinante del danno subito. La Corte d'Appello di Caltanissetta, confermata dalla Cassazione, ha chiarito che non esiste una legge scientifica universale che consenta di attribuire con certezza la patologia dell'appellante alle sostanze emesse dagli stabilimenti di Gela. Pur essendo possibile un collegamento, come indicato dalla consulenza tecnica d'ufficio, questo non è sufficiente per accertare il nesso di causalità secondo il criterio della "preponderanza dell'evidenza" o del "più probabile che non", soprattutto in presenza di possibili cause alternative. In questo caso, ad esempio, non si poteva escludere un significativo fattore causale alternativo, ossia l'uso di pesticidi nella zona di residenza del ricorrente, né dai dati scientifici disponibili risultava un aumento delle ipo-agenesie in quella zona rispetto ad altre aree d'Italia o d'Europa. In sostanza, l'onere della prova in ambito civile impone al danneggiato di dimostrare, secondo la regola del "più probabile che non", che il danno sia stato effettivamente causato dalla condotta imputata (l'inquinamento industriale), escludendo altresì altre cause plausibili di pari rilievo. Non è quindi sufficiente la mera probabilità o una correlazione statistica generica, ma è richiesta una probabilità qualificata e l'esclusione di concause altrettanto rilevanti. La Corte di Cassazione conferma così un principio fondamentale: la responsabilità civile per danni derivanti da inquinamento ambientale può essere affermata solo se viene fornita una prova rigorosa e specifica del nesso causale tra condotta e danno, anche se il contesto ambientale è gravemente compromesso. Questo orientamento, ben evidenziato nell'Ordinanza, sottolinea come l'onere probatorio sia particolarmente gravoso per chi chiede il risarcimento per danni legati all'inquinamento industriale, soprattutto quando la scienza non offre certezze assolute e quando il territorio è soggetto a molteplici fattori di rischio.

1. **Aggiornare i MOGC** con protocolli specifici per prevenire i nuovi rischi di illecito connessi all'IA.
 2. **Introdurre nuove procedure e regolamenti interni** per la prevenzione dei reati presupposto che possono essere commessi anche attraverso il ricorso all'IA.
 3. **Rivedere e rafforzare i protocolli esistenti** per renderli idonei a neutralizzare i rischi legati all'automazione e all'autonomia decisionale delle tecnologie emergenti.
 4. **Aggiornare il codice etico aziendale.**
 5. **Potenziare la formazione del personale** sulle nuove procedure e sull'uso sicuro e conforme dell'IA.
 6. **Valutare l'adozione di certificazioni** come la ISO/IEC 42001, che attesta la conformità ai requisiti internazionali per la gestione dell'IA.
- Prevenire oggi per proteggere il futuro dell'Azienda**

La rapida evoluzione normativa e tecnologica impone alle aziende di non sottovalutare i nuovi rischi connessi all'intelligenza artificiale. Una gestione del rischio superficiale espone l'impresa a sanzioni, danni reputazionali e

Giurisprudenza

Cassazione: il danno non patrimoniale è liquidabile anche senza una quantificazione dettagliata da parte del danneggiato

Con l'Ordinanza n. 14288 del 29 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito un importante principio in materia di risarcimento del danno non patrimoniale: la parte danneggiata non è tenuta a fornire una precisa quantificazione del danno subito, potendo limitarsi a una stima approssimativa e affidarsi alla liquidazione equitativa del giudice, secondo i parametri indicati o comunque acquisibili in giudizio. La vicenda trae origine dalla domanda di risarcimento presentata da un padre e dai suoi tre figli per la morte della moglie e madre, deceduta per sepsi da cancrena della colecisti, a causa di un intervento chirurgico tardivo. Il Tribunale di Velletri aveva riconosciuto il danno da perdita di chance e liquidato i danni non patrimoniali ai familiari. In appello, la Corte di Roma aveva accolto solo in parte la richiesta, escludendo il danno non patrimoniale per la mancata specificazione di una diversa quantificazione rispetto a quella già operata in primo grado. La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso, ritenendo viziata la motivazione della sentenza d'appello, definendola "apparente": la Corte territoriale non ha infatti chiarito perché ha rigettato la domanda di danno non patrimoniale, ignorando che la parte danneggiata non è obbligata a fornire una quantificazione precisa. Il giudice avrebbe potuto fare ricorso al materiale già acquisito in primo grado, come la consulenza medico-legale, per procedere a una autonoma valutazione equitativa del danno. Inoltre, in casi come questo – in cui si prospetta anche una responsabilità da reato, con decesso in ambito ospedaliero per negligenza sanitaria – il giudice ha l'obbligo di valutare autonomamente il danno non patrimoniale, anche in mancanza di una specifica indicazione di criteri o parametri da parte dell'attore. La Cassazione riafferma così un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il potere di liquidare il danno in via equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.) rientra nella discrezionalità del giudice e non richiede una richiesta puntuale della parte, purché vi sia una prova sufficiente dell'esistenza del danno. Un eventuale diniego fondato solo sulla mancata quantificazione costituisce vizio di motivazione e determina la cassazione della decisione impugnata. Questa Ordinanza si inserisce nel solco di precedenti conformi (Cass. civ. n. 13515/2022 e n. 20990/2011), ribadendo il ruolo centrale del giudice nel valutare e liquidare equitativamente il danno non patrimoniale, senza rigidità formalistiche, specie nei casi di responsabilità sanitaria con eventi di particolare gravità, come la morte di un familiare.

perdita di competitività. Al contrario, un approccio proattivo, fondato sull'aggiornamento costante dei Modelli Organizzativi, sull'adozione di protocolli specifici e sulla formazione continua, rappresenta la migliore garanzia di conformità e tutela aziendale. Investire oggi in una gestione strutturata e consapevole del rischio legale legato all'IA significa proteggere il valore dell'impresa e garantirne la crescita sostenibile nel nuovo contesto digitale. La compliance non è più solo un obbligo, ma un elemento strategico per la competitività e la resilienza aziendale.

Avv. Gabriella Napolano

Partner at Studio Legale Improda

Avv. Flavia Moscioni

Of Counsel at Studio Legale Improda